



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO FERRUCCI"
Con percorso a indirizzo musicale

Via Puccini, 196 - 51036 Larciano (PT) - TEL: 0573/838334
E-mail: ptic81300l@istruzione.it - Pec: ptic81300l@pec.istruzione.it - <http://www.icferruccilarciano.edu.it>
C.F. 80007970470 - C.M. PTIC81300L - C.U.U. UFIR2D

CIRCOLARE N. 123

I.C. - "F. FERRUCCI"-LARCIANO
Prot. 0006193 del 19/12/2023
VI-9 (Uscita)

A tutto il personale

**DOCENTE – ATA –
EDUCATIVO**
in servizio presso
l'IC Ferrucci

Al DSGA

Al sito web

Agli Atti

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PERMANENTI
relative alla
DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE
DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

VISTO l'art. 28 della Costituzione *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*;

VISTO la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) *"la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare...per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da*

terzi”;

VISTO l’art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”;*

VISTO l’art. 2048 c.c. *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”;*

VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) *“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”;*

VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

VISTO il CCNL 2016/2018 del comparto scuola

VISTA la circolare interna n. 41, *“Direttiva sulla vigilanza a.s. 2021-22”*, Prot. 0004691/U del 27/09/2021

VISTA la circolare interna n. 21, *“Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni”*, Prot. 4723/U del 13/09/2022 (sito web *“Circolari permanenti”*)

VISTA la circolare interna n. 195, Prot. 710/U del 10/02/2023 (sito web *“Circolari permanenti”*)

VISTA la circolare interna n. 125, Prot. 6764/U del 05/12/2022, *Direttiva dirigenziale procedura infortunio di alunni o personale in servizio – Adempimenti Docenti, Ata e Famiglie – ISTRUZIONI A CARATTERE PERMANENTE”*

VISTA la circolare n. 251, *“Tempestiva segnalazione infortunio alunni”*, Prot. 1571/U del 24/03/2023

PREMESSO CHE

- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;

- L’obbligo di vigilanza non ha soluzione di continuità e va espletato dal momento in cui ha inizio l’affidamento dell’alunno alla scuola, fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);

- Nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., chi svolge attività di vigilanza ha l’onere della prova di non aver potuto impedire il fatto, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento

(Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668).

- È richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916).

- L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

- Al Dirigente scolastico spettano sia gli obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, sia un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la vigilanza, la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

- Il Dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

SI EMANANO

le seguenti disposizioni organizzative per l'esercizio del dovere di vigilanza sugli alunni e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti dei minori, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) e il personale ausiliario (educatori, assistenti di base, volontari, esperti esterni...) è tenuto a rispettare scrupolosamente le presenti disposizioni.

Le misure organizzative disposte concernono la vigilanza degli alunni: per tutto il tempo in cui essi sono affidati al personale docente, ata, educativo ovvero

- dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- durante i cambi di turno tra i docenti;
- durante l'intervallo/ricreazione (in qualunque spazio venga effettuata);
- durante il tragitto aula - uscita dall'edificio, al termine dell'elezioni;
- nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
- durante il tragitto scuola - palestra, laboratori, spazi polifunzionali e viceversa;
- l'attività sportiva;
- durante le uscite didattiche-visite guidate-viaggi d'istruzione;
- in caso di infortunio e/o malore;
- in caso di sciopero e assemblea sindacale.

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le seguenti disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

Quadro normativo e profili di responsabilità

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.

L'accoglimento della domanda di iscrizione all'Istituto Scolastico, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale tra scuola e famiglia da cui deriva l'obbligo per l'istituto di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'alunno procuri danni a se stesso, fino a quando viene ripreso in carico da genitori o da persone da essi delegate (Cfr. per tutte, Trib. Catania sent. n. 1193/2020; Trib. Lecce, Sent. n. 123/2016; Cass. Civ. n. 3695/2016; Cass. Civ. n. 1769/2012; Cass. Civ. n. 9906/2010; Cass. Civ. n. 8067/2007; Cass. Civ. n. 24456/2005; Cass. Civ. S.S.U.U.n. 9346/2002).

Tra insegnante e allievo si instaura un rapporto giuridico nell'ambito del quale il docente assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, anche per evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno nei confronti dell'Istituto scolastico e dell'insegnante è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art 1218 cod.civ., per cui, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte (scuola) incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cfr. per tutte Cass. Civ. SS.UU. n. 9346/2002; Cass. Civ. n. 24456/2005; Cass. Civ. n. 8067/2007; Cass. Civ. n. 9906/2010).

Vigilanza durante l'uscita degli alunni al termine delle lezioni:

➤ Delegati

Considerato che sul personale gravano, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo è opportuno

(per tutti gli ordini scolastici)

- controllare sempre a chi viene riaffidato l'alunno al termine del servizio scolastico (verificare l'identità del delegato, se non noto)
- qualora il docente dovesse riscontrare dubbi sull'identità dei delegati, dovrà provvedere a controllare l'identità del soggetto (richiesta del documento di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore. Qualora il soggetto non fosse presente tra i delegati indicati nell'elenco dai genitori, il docente non dovrà consegnare l'alunno all'estraneo, ma dovrà contattare il genitore e/o informare i referenti di plesso o la Dirigenza.

Qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare con richiesta scritta il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega, il docente dovrà:

- a) chiamare dal telefono della scuola il genitore
- b) chiedere conferma della veridicità della richiesta e invitare a far pervenire alla scuola delega
- c) all'uscita verificare l'identità di chi ritira il minore, richiedendo e facendo copia fotostatica del

documento di identità

- d) far rilasciare una dichiarazione scritta in cui conferma di aver ripreso il minore con indicazione della data e dell'ora
 - e) conservare agli atti i documenti (autorizzazione scritta genitore, fotocopia documento identità e dichiarazione soggetto delegato)
 - f) In mancanza del documento di identità di un delegato occasionale il minore non potrà essere consegnato.
-

➤ **Ingresso Scuola Secondaria**

A seguito dei lavori che interessano il plesso della scuola secondaria, per tutto l'a.s. 2023-24, fino a nuova comunicazione, l'accesso alla Scuola Secondaria di I grado avverrà da via Verdi nella seguente modalità:

- i docenti della I ora entreranno dalla porta d'ingresso della scuola primaria (piano terra) e si recheranno nel plesso della scuola secondaria passando dal cortile interno (**fino a nuova, eventuale, disposizione che verrà comunicata con apposita circolare**).
- Gli insegnanti dovranno trovarsi nelle proprie aule alle 7.45 per accogliere gli alunni (l'art.29, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009 specifica che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi).
- alle 7.45 un collaboratore scolastico aprirà il cancello, che fino a quel momento dovrà rimanere chiuso (gli studenti non possono entrare nelle pertinenze scolastiche prima del suono della campanella) e vigilerà i ragazzi nel percorso fino alle aule.
- dalle 7.45 il cancello rimarrà aperto per tutto il personale scolastico che entra in servizio nelle ore successive alla prima, oltre che per gli utenti esterni.

➤ **Uscita alunni scuola secondaria I grado**

Dal corrente anno scolastico, fino a nuova disposizione, gli alunni della scuola secondaria che non usufruiscono dello scuolabus usciranno dalla porta blu posta in fondo al corridoio del piano primo. Alla fine delle lezioni gli insegnanti dell'ultima ora sono chiamati ad assistere gli studenti fino all'uscita: i docenti dovranno accompagnare i ragazzi fino al cancello, evitando di lasciarli alla porta (si ricorda che il docente è responsabile per tutto il tempo in cui il ragazzo è a lui affidato) e verificando che i minori scendano le scale in maniera ordinata per evitare di scivolare o cadere, in particolare nei giorni di pioggia.

➤ **Autorizzazione uscita autonoma**

I docenti devono prendere atto dell'autorizzazione o meno all'uscita autonoma da scuola.

Si ricorda che tale autorizzazione è valida solo nei seguenti casi:

- per la regolare uscita al termine delle lezioni (13.50 per il tempo normale)
- al termine delle lezioni del percorso ad indirizzo musicale (secondo l'orario concordato con i docenti e comunicato alle famiglie)
- per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola per partecipare ad attività previste dal PTOF d'Istituto e comunicate alle famiglie
- al termine delle attività didattiche extracurricolari alle quali l'alunno partecipa e che si svolgono

negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.

Tale autorizzazione non è valida:

- in caso di uscita anticipata del singolo alunno, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia
- in caso di rientro da uscite/visite didattiche oltre l'orario ordinario di lezione (in questo caso i genitori preleveranno il figlio personalmente o tramite persona appositamente delegata).

L'autorizzazione all'uscita autonoma deve essere presentata ogni anno da parte della famiglia¹

Tutti i docenti devono tenere costantemente aggiornate le eventuali assenze/uscite anticipate sul registro elettronico

Particolare attenzione va rivolta alle presenze/assenze degli alunni frequentanti il percorso ad indirizzo musicale (lasciare sempre traccia di un'eventuale uscita anticipata per il docente dell'indirizzo musicale che prende in carico i minori).

DOCENTI

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”* (2047). [...] *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto ”* (2048).

➤ Puntualità dei docenti

Il personale docente della prima ora deve essere presente in classe puntualmente (5 minuti prima dell'inizio delle lezioni).

Il comma 5 dell'art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dall' art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, stabilisce che il docente è tenuto **a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, questo per assicurare l'accoglienza e la vigilanza dei minori: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo riferendolo pertanto a due particolari momenti della vita scolastica, **l'ingresso e l'uscita degli alunni**.

La puntualità di un insegnante nel rispettare il proprio orario di servizio e garantire la presenza in classe 5 minuti prima dell'arrivo degli studenti, per quanto riguarda la prima ora giornaliera delle

¹ Nota Ministeriale n. 2379 del 12.12.2017 *“Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico”*.

lezioni, non è solo un aspetto deontologico o una questione di rispetto del contratto collettivo nazionale della scuola: si tratta soprattutto di ottemperare al dovere di vigilanza nei confronti degli alunni.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza può configurare, oltre la fattispecie di colpa grave, anche comportamento contrario agli obblighi di servizio, esponendo il docente a provvedimento disciplinare.

I responsabili di plesso o altro personale docente e ATA, sono tenuti a riferire al Dirigente Scolastico di eventuali, reiterati ritardi e/o non giustificati da gravi e documentate cause, anche relativamente alle attività inerenti gli obblighi di servizio (programmazione settimanale, attività funzionali...).

In caso di ritardo (evento eccezionale)

Il docente che ritarda nell'arrivare a scuola, o chi si accorge di non poter essere presente in classe all'orario previsto per la sua entrata, deve avvisare tempestivamente la scuola (e precisamente sia la segreteria che la responsabile di plesso/collaboratore del DS) dell'impossibilità della sua presenza in classe all'orario previsto, motivando il ritardo, al fine di garantire l'immediata organizzazione della vigilanza della classe/alunno.

Il ritardo deve essere sempre recuperato.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone immediato avviso ai collaboratori del DS o ai responsabili di plesso.

➤ Sostituzione docenti assenti e obbligo di vigilanza:

Alla classe o all'alunno con disabilità certificata (in caso di assenza dell'insegnante) deve essere sempre garantita la vigilanza (sia in caso di assenza del docente di classe, sia in caso di sciopero). La vigilanza sui minori in situazione di grave disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata, nei limiti delle risorse disponibili e nei limiti della possibilità di sostituzione del docente assente.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. In ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve sempre scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

I responsabili di plesso e i Collaboratori del Dirigente hanno il compito di organizzare il servizio per garantire sempre la vigilanza degli alunni in caso di assenza dei docenti. Essi sono a tutti gli effetti legittimati dal Dirigente Scolastico ad impartire le direttive relative alla sostituzione e all'eventuale riorganizzazione del servizio. È valida la disposizione impartita verbalmente quando la prestazione rientra fra i compiti assegnati al dipendente (Trib. Siracusa, sentenza n. 237/2019).

Si richiama a tal proposito anche l'art. 2104 del c.c. relativo al "dovere di collaborazione" del dipendente pubblico: Diligenza del prestatore di lavoro: Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Tutti gli insegnanti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative

(sostituzione di colleghi assenti) comunicate dai docenti delegati dal Dirigente Scolastico, disposizioni che costituiscono a tutti gli effetti ordini di servizio.

➤ **Ritardo del genitore/persona delegata e obbligo di vigilanza**

In caso di ritardo da parte dei genitori/persone delegate nel riprendere gli alunni, (casi eccezionali), sarà premura del docente contattare la famiglia per constatare le motivazioni del ritardo e invitarla ad organizzarsi per riprendere il minore nel più breve tempo possibile. Per garantire la vigilanza dell'alunno il docente potrà attendere l'arrivo del genitore o affidare l'alunno/a al personale ATA per il tempo necessario al genitore a raggiungere la scuola.

È importante ricordare che si è responsabili degli alunni fino al momento in cui essi non vengono riaffidati al genitore.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dell'obbligo stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per “edificio scolastico” si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d'accesso...).

COLLABORATORI SCOLASTICI

➤ **Compiti di accoglienza alunni e vigilanza**

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche (se previsto), di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza per un tempo relativamente breve, qualora richiesta dal docente: il collaboratore scolastico che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, **al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza.**

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con i docenti:

- per assicurare, durante le attività didattiche (compresa la ricreazione), la vigilanza nei corridoi, negli spazi di pertinenza, la sorveglianza dei bagni e degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;

- la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse

assentarsi per motivi urgenti e per un tempo breve.

Il docente che, per esigenze di servizio o per motivate ragioni, debba allontanarsi per un breve dall'aula, affiderà il gruppo classe o al docente in compresenza o, in mancanza di questi, al collaboratore scolastico.

Tutti i docenti sono tenuti a collaborare fattivamente con il personale ATA.

➤ **Ingresso e uscita degli alunni:**

I collaboratori scolastici hanno “compiti d'accoglienza e di sorveglianza” nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

Durante le operazioni di ingresso e di uscita i collaboratori scolastici sono tenuti a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni secondo le modalità organizzative previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali degli edifici, si dispone

- la chiusura dei cancelli esterni a ciascun plesso e le porte di accesso fino all'orario immediatamente antecedente e successivo all'inizio e al termine delle lezioni.

La durata di questo intervallo temporale di accesso è comunicata al personale scolastico e ai genitori all'inizio dell'anno scolastico ed è definita in funzione dell'orario di inizio e fine delle lezioni di ciascun plesso, in considerazione dell'età degli alunni e della valutazione della sicurezza delle aree limitrofe alla scuola.

All'inizio dell'attività didattica si dispone che presso ciascuna porta di ingresso principale dei plessi sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule entro i 5 minuti successivi al suono della prima campanella. In casi eccezionali di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio.

È compito del DSGA, in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed i Referenti di plesso, elaborare una *mappa delle postazioni* e provvedere all'assegnazione delle postazioni di vigilanza.

Ai collaboratori scolastici, secondo i turni e i posti assegnati a ciascuno, compete :

- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, verranno accompagnati in classe (previa compilazione del modulo di entrata posticipata da parte del genitore/accompagnatore);
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati. A tale proposito si ricorda che l'ingresso e la permanenza nei locali scolastici

di personale non scolastico deve essere sempre autorizzata.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso le porte d'uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

➤ **Entrate in ritardo/uscite anticipate, rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione**

In caso di rientro pomeridiano da gite o da viaggi d'istruzione o di uscita anticipata dalla scuola prima del termine delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita. Il personale addetto controllerà l'identità del genitore o del delegato verificando se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria e/o in possesso dei docenti di classe.

In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuto.

Per la scuola secondaria di I grado le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare sul registro di classe, nell'apposito spazio, la non avvenuta giustificazione e l'obbligo della giustificazione da parte dello studente il giorno successivo.

Nessun allievo minorenne può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico senza autorizzazione o altro. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto sul libretto personale dal genitore e tenuta nel Registro di classe. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe (scuola secondaria) o il docente del team (scuola primaria) deve tempestivamente avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. **Le assenze superiori ai 15 giorni in un trimestre, non opportunamente giustificate da parte della famiglia, devono essere segnalate al Dirigente al fine di avviare opportune procedure per contrastare l'elusione scolastica (Decreto Legge 123/2023, cosiddetto Decreto Caivano, convertito in Legge 13 novembre 2023, n. 159).**

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora: i docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni (art. 29, c.5 CCNL 2007).

I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.

Il docente impossibilitato a recarsi a scuola è tenuto ad avvisare immediatamente la segreteria per

permettere di organizzare tempestivamente la copertura e la vigilanza della classe o dell'alunno interessato.

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa a tutti gli effetti parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di servizio, pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Considerato che il tempo intervallo/ricreazione rientra nell'orario di servizio, si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza da parte dei docenti anche nel periodo dell'intervallo e/o della mensa. È, anzi, richiesta una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. **Si consiglia di limitare al massimo l'utilizzo del telefono cellulare da parte dei docenti durante l'orario di servizio.**

2. Si dispone che la vigilanza nell'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora di pertinenza e in cui ricade la ricreazione. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell'ora. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti.

3. In particolare per la secondaria di I grado, durante gli intervalli i docenti sono tenuti a vigilare gli alunni e non possono allontanarsi dall'aula se non per gravi motivi e allertando il personale ATA di piano.

4. Durante l'intervallo/ricreazione i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi e in prossimità dei bagni per controllare l'ordinato accesso degli alunni agli stessi.

5. Per la scuola secondaria si rimanda anche al Regolamento del modello didattico DADA.

6. I collaboratori scolastici favoriranno il cambio di turno dei docenti per quanto possibile, in quanto sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni.

7. Ai collaboratori non è consentito allontanarsi dalla postazione per portare agli alunni oggetti dimenticati a casa (merenda, sussidi didattici).

8. Durante il periodo dell'intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza (fotocopie, telefonate...). Durante la ricreazione il docente può chiamare il collaboratore per vigilare temporaneamente la classe solo in casi di eccezionale necessità. In particolare alla scuola dell'infanzia, vista l'età dei bambini e il grado di vigilanza richiesto, tutti i docenti sono tenuti a collaborare attivamente e fattivamente con i collaboratori scolastici.

9. Durante tutte le attività svolte in giardino o in spazi diversi dall'aula, compresa la ricreazione, gli alunni devono essere vigilati costantemente dai docenti. Nel caso di uscita negli spazi esterni di pertinenza della scuola, il docente si assicurerà che nessun alunno rimanga in aula. I docenti controlleranno che gli alunni non mettano in atto comportamenti potenzialmente pericolosi.

10. In particolare per la scuola dell'infanzia, considerata l'età degli alunni, nel caso di uscita in cortile ed uso dei giochi in esso presenti, si dovrà intensificare, trattandosi di spazio aperto, la normale attività di vigilanza.
11. I docenti dovranno accertarsi che nessun alunno permanga da solo in aula, che gli alunni non si “disperdano” nell'area esterna in modo da mantenere il contatto visivo con gli stessi e poter intervenire in caso di necessità, che la zona esterna sia praticabile se vi sono state precedenti piogge, che gli alunni non sostino in zone interdette o usino giochi interdetti ; sia presente un collaboratore in caso di necessità dell'alunno di usare i bagni all'interno dell'edificio. In nessun caso i docenti rientreranno nell'edificio lasciando gli alunni all'esterno.
12. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante.
13. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ogni insegnante accoglie gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti esterni e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80). Si ricorda che eventuali azioni “punitive” come l'allontanamento temporaneo dell'alunno dall'aula espongono il docente in quanto in quel tempo l'alunno è fuori dal controllo visivo del responsabile.
14. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. Sull'insegnante grava sempre la presunzione di responsabilità, (Cassazione civile – Sentenza n. 9542 del 22.04.2009).
15. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un docente disponibile affinché vigili sulla classe.
16. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
17. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
18. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente.

19. I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori, nelle palestre e durante qualsiasi altra attività affinché siano rispettate tutte le norme di sicurezza.

20. Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

21. Particolare attenzione va posta durante l'attività motoria, sia che venga effettuata in palestra, che in ogni altro spazio (aula, cortile, giardino..) ritenuto idoneo dal docente. L'insegnante è tenuto a mettere in atto tutte le misure organizzative (relativamente alle attività di tipo didattico), di verifica dell'idoneità degli spazi e degli attrezzi (evitare di utilizzare e segnalare attrezzi in cattive condizioni), e di vigilanza (oltre che durante l'attività motoria, anche per la corretta turnazione in bagno e i corretti comportamenti che i ragazzi dovranno tenere negli spogliatoi).

La vigilanza nella palestra e negli spogliatoi è affidata sempre all'insegnante che, solo quando possibile, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

È obbligo del docente adottare tutte le misure idonee alla prevenzione di eventi dannosi, data anche l'età e il non sufficientemente sviluppato autocontrollo dei minori. Il docente disciplinerà l'uso delle attrezzature cui gli alunni accederanno in modo ordinato e composto (a turno) e svolgerà attività strutturate in modo da avere la visuale di tutti gli alunni. Il docente è tenuto a segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio. Comportamenti non corretti da parte degli alunni, tali da arrecare danno ai compagni, devono essere segnalati ai genitori: tra scuola e famiglia esiste un rapporto di corresponsabilità nell'educazione e nella formazione degli alunni basato su rispetto, fiducia e collaborazione, al fine di sviluppare senso di responsabilità ed impegno negli alunni medesimi.

22. La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004). I docenti supplenti in servizio nelle classi e nelle sezioni dell'Istituto saranno informati dalle altre Insegnanti del plesso in merito agli alunni che seguono una dieta differenziata.

23. I docenti ed il personale tutto devono segnalare immediatamente al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente.

24. Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza dei corridoi, delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.

25. I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente nei diversi momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità.

26. Per la vigilanza durante le uscite didattiche, gite e viaggi di istruzione, si rimanda al REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE (Delibera CdI n. 143 del 17.04.2023), pubblicato sul sito istituzionale.

27.

COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNI:

Considerata la gravità di un evento:

Casi gravissimi

- chiamare immediatamente gli addetti al primo soccorso e il numero 112 chiedendo l'invio di un'ambulanza;
- avvisare immediatamente la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, il Collaboratore del Dirigente;
- avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro.

In casi di presunta minor gravità dell'infortunio:

- provvedere ai primi soccorsi d'urgenza (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.).
- Per tali interventi dovrà intervenire prioritariamente il Personale addetto al Primo Soccorso ed essere messo a disposizione l'occorrente, compresi i guanti sterili;

Se necessario avvisare

- la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, il Collaboratore del Dirigente o il referente di plesso;
- sempre i genitori dell'infortunato;
- in caso di necessità di cure mediche specifiche, il 112
- se necessario, l'infortunato dovrà essere portato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

L'alunno verrà accompagnato al Pronto Soccorso da un Collaboratore Scolastico, da un docente non impegnato in una lezione o dal genitore (se è stato reperito e se ha manifestato tale volontà); la classe rimarrà sotto la vigilanza del docente in servizio che si assicurerà che nessuno studente interferisca con le procedure di primo soccorso.

L'eventuale referto del pronto soccorso, in originale, dovrà essere consegnato in Segreteria

per la pratica assicurativa, quanto prima.

Si ricorda il divieto assoluto di utilizzare veicoli personali per il trasporto di infortunati, siano essi adulti o minori.

Tutti gli infortuni vanno segnalati subito attraverso la corretta compilazione del modulo “Segnalazione infortunio”, (comunque entro e non oltre il giorno in cui si è verificato l’evento), descrivendo in maniera oggettiva i fatti, eventuali testimoni, indicando quali misure di primo soccorso sono state adottate. Il modulo di denuncia dell’infortunio dovrà essere tempestivamente consegnato in Segreteria o, in ogni caso, tassativamente entro il giorno successivo all’incidente (se l’evento ha luogo di venerdì pomeriggio, avvisare il referente di plesso o il collaboratore del DS, comunicando l’avvenuto e la segnalazione dell’evento).

In qualsiasi altro caso di infortunio, apparentemente meno grave

- i docenti sono tenuti ad adottare tutte le procedure di primo soccorso necessarie (avvisare (anche con l’aiuto di un collaboratore scolastico o di un insegnante in contemporanea presenza) la famiglia dell’accaduto e rimettere ad essa eventuali decisioni (non sottovalutare mai gli eventi e non assumersi la responsabilità di decisioni non dovute).

Poiché complicazioni successive l’incidente sono sempre possibili, si ricorda che la denuncia di infortunio, oltre ad essere un obbligo d’ufficio, tutela anche da eventuali tardive contestazioni da parte dei genitori.

È opportuno compilare la denuncia di infortunio sempre, per ogni caso di incidente in quanto la scuola è obbligata a segnalare ogni genere di infortunio.

Questo vale per tutti gli infortuni che dovessero verificarsi durante tutte le attività, non solo quelle di educazione motoria. Si rimanda alle indicazioni descritte nelle seguenti circolari interne:

- n. 125, Prot. 6764/U del 05/12/2022, *Direttiva dirigenziale procedura infortunio di alunni o personale in servizio – Adempimenti Docenti, Ata e Famiglie – ISTRUZIONI A CARATTERE PERMANENTE*”

- n. 251, “*Tempestiva segnalazione infortunio alunni*”, Prot. 1571/U del 24/03/2023

Per gli alunni con farmaco salvavita il personale dovrà attenersi sia alle disposizioni del PIP che degli operatori del 112. Anche in questo caso è sempre opportuno avvisare la famiglia.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO O DI ASSEMBLEA SINDACALE

In caso di sciopero o di assemblea sindacale il personale docente e i collaboratori

scolastici non scioperanti o non impegnati in assemblea sindacale potranno essere chiamati a vigilare sulle classi eventualmente scoperte. Tale servizio di esclusiva vigilanza rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

Tutto il personale scolastico è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni in oggetto, ricordando che la non osservanza delle stesse richiederà una personale responsabilità.

Larciano, 19 dicembre 2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Federica Bonacchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993